

TRIBUNALE di LAGONEGRO

Ufficio della Volontaria Giurisdizione

Proposta di Piano del Consumatore per la composizione della crisi da
sovraindebitamento formulato dai coniugi

Procedimento di Volontaria Giurisdizione n°349/2018

**** ******

Relazione del Professionista Incaricato
Rosanna Perrupato

**** ** ***



La scrivente dott.ssa Rosanna Perrupato, iscritta all'ODCEC di Potenza al n. 507 SEZ. A , con studio in Sala Consilina (SA) alla Via San Rocco n.6 nella qualità di professionista incaricato in ordine alla valutazione dell'ammissibilità al procedimento da sovraindebitamento ovvero la proposta del Piano del Consumatore, richiesta dal e, alla luce delle verifiche effettuate ritiene di essere in grado di presentare la relazione, composta di n.13 pagine, corredata dei relativi verbali di escussione del ricorrente e dei documenti allegati.

Per una lettura più agevole di essa,propone lo schema indicativo seguente:

Indice

- 1. Premessa***
- 2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente***
- 3. Ulteriori vincoli per l'ammissione al Piano del Consumatore***
- 4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte***
- 5. Resoconto sulla situazione debitoria, solvibilità e capacità ad adempiere del consumatore***
- 6. Indicazione eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori***
- 7. Verifica dei dati e attendibilità della documentazione depositata***
- 8. Sintesi del Piano del Consumatore***
- 9. Fattibilità del Piano***
- 10. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione***
- 11. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del Piano***

1. Premessa

Innanzi al Tribunale di Lagonegro, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, pende il procedimento rubricato al n. 349/2018 R.G.V.G., promosso dal

La scrivente, con provvedimento dell'On.le Giudice del Tribunale di Lagonegro, Dott. ssa Giuliana Santa Trotta, (all.to n.1) veniva nominata quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, richiesta ed assistiti dall'avv. Dora Baratta del Foro di Lagonegro al n.601 del 23.02.2013.

Pertanto, quale professionista incaricato, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28, del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (all.to n.2) ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

1.2 Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente

Il primo punto che la scrivente ha analizzato è quello di verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè se i ricorrenti:

- risulta/risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- non è/sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L.n.3/2012;
- non ha/hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L.n.3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha/hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Le condizioni di ammissibilità di carattere soggettivo richieste dalla legge in commento si individuano nella figura del consumatore e nella natura delle obbligazioni assunte.

Trattandosi di un ricorso presentato da due coniugi occorre prima effettuare una valutazione singola su ogni richiedente e poi argomentare il piano del consumatore come se fosse un unico debitore, così come meglio in seguito verrà argomentato.

pur essendo un libero professionista rientra tra i soggetti non fallibili né assoggettabili a procedure concorsuali; mentre rientra nella figura tipica del consumatore, così come identificato dalla norma, essendo un'.

Le obbligazioni contratte dal sig. hanno natura personale, ossia non sono attinenti all'attività professionale svolta.

Entrambi i requisiti di natura soggettivi ed oggettiva sono presenti nella.

La legge n. 3 del 2012 prevede tre distinti piani per affrontare la crisi da sovraindebitamento:

- accordo per la composizione della crisi;
- piano del consumatore;
- liquidazione dei beni.

La scelta dello strumento è legata essenzialmente dalla natura dei debiti nonché allo "status coniugale" che lega di due debitori.

Pertanto, sia per il che per la, per la natura della debitoria, riconducibile ad obbligazioni personali, la scelta è ricaduta sul piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 12 bis – 12 ter della legge più volte citata la cui *ratio* normativa che è quella di *aiutare il debitore*, in notevole difficoltà, ad adempiere ai propri debiti/far fronte alle obbligazioni assunte.

3. Ulteriori vincoli per l'ammissione al Piano del Consumatore

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque a riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo dell'istanza, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio.

Pertanto, la scrivente incaricata, è chiamata, a valutare la meritevolezza del consumatore per l'ammissione al Piano e, altresì, ai sensi dell'art.9, comma3-bis, della legge n.3 del 27 gennaio 2012, a redigere una relazione particolareggiata, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite. Ad analizzare la fattibilità dello stesso Piano, nonché la convenienza dello stesso, rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni in proprietà dei.

4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

La scrivente attraverso l'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo dell'istanza, e con le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di escussione effettuato il 11.07.2018 (all.to n.3) ha circoscritto le cause e le circostanze che hanno determinato l'indebitamento dei coniugi. Riportandosi a quanto affermato nel verbale, in estrema sintesi, le dichiarazioni rese dai coniugi, hanno rilevato che il motivo per il quale si trovano in tale situazione economica è stata "la necessità di

effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione sull'immobile adibito ad abitazione principale". Un intervento che, gestendo in modo errato le risorse finanziarie acquisite, si è tradotto nel tempo, in un bisogno di sempre maggiore liquidità, a cui hanno cercato di far fronte rivolgendosi alla banca, con la sottoscrizione di mutui, fideiussioni, scoperti bancari.

La scrivente evidenzia nel paragrafo che segue, la situazione debitoria, la solvibilità e la capacità/possibilità degli istanti di adempiere alle obbligazioni assunte.

5. Resoconto sulla situazione debitoria, solvibilità e la capacità di adempiere del consumatore

Innanzitutto è d'obbligo illustrare e precisare la situazione attuale della debitoria assunta dal, che viene così sintetizzata nella tabella che segue :

Tab.1

Natura del credito	Creditore	debito	rate/anno	Debito residuo
MUTUO casa 2° grado	BCC Monte Pruno di Roscigno	€100.000,00	n.119*€877,61/9anni	€90.000,00
MUTUO casa 1° grado	Banca Monte Paschi di Siena	€61.974,83	n.15*€3.022,68/15 anni	€41.253,04
MUTUO studio 1° grado	Bcc SASSANO	€100.000,00	n. 180*€775,15/15 anni	€90.000,00
varie	EQUITALIA Del Negro			€184.897,25
Conto corrente n...	BCC SASSANO			€9.772,77
Spese condominiali	Sent. n. 1542/12 Tribunale di Salerno			€4.061,64
Carta American Express	American Express Europe Service ltd			€1.215,02
Servizio telefonico	WIND			€229,16
Servizio telefonico	Vodafone Omnitel			€1680,18
fornitura	Sky Italia Srl			€643,22
fornitura	Enel Energia SPA			€3.659,77
fornitura	Eni SPA			€3.982,81
Prestito con cessione del quinto	Santander Consumer Bank Spa	€ 33.600,00 (€ 23.084,07 netto+€ 7.799,43 interessi)	n.120*€280,00	€ 27.440,00
canone	Istituto Vendite Giudiziarie			€725,16
Procedura esecutiva rg. 24/2008	Tribunale di Sala Consilina			€1.269,53
fornitura	S.A Car. Forni Srl			€8992,22
fornitura	Edison energia			€6.142,18

Si precisa come la ricostruzione sia avvenuta sulla base delle dichiarazioni di parte, della documentazione presente nel fascicolo depositato in sede di presentazione del presente ricorso. Potrebbero, inoltre anche esserci delle maggiorazioni nella debitoria, per interessi in maturazione e/o dalla "ricostituzione di crediti iniziali" per accordi transattivi non rispettati.

L'analisi dei valori indicati nello schema sintetico fanno rilevare che la debitoria attuale del sig., ammonta ad euro 462.371,02.

Una analisi complessiva delle dinamiche, evidenzia come di fatto, il non abbiano cercato in alcun modo di sottrarsi agli impegni assunti, ma che anzi abbiano tentato di far fronte agli impegni presi in ragione di quelle che erano le loro reali, effettive possibilità. Da quanto emerso durante i colloqui, si evidenzia la consapevolezza da parte degli istanti di dover in qualche modo rimodulare l'intera posizione debitoria, in quanto non più supportabile per le effettive disponibilità finanziarie, ma di aver anche trovato molta poca disponibilità nei soggetti interpellati e funzionali a tale tipo di operazioni.

Non è un azzardo ritenere che al sia stato attribuito un "merito creditizio" decisamente superiore a quello realmente loro attribuibile. Questo in ragione del fatto che l'unica entrata certa del "nucleo familiare" era ed è, da tre anni a questa parte, lo stipendio da insegnante e che la consistenza del patrimonio immobiliare, in parte messo a garanzia, è di fatto, per i motivi che in seguito si andranno ad esporre, non sufficiente a rappresentare una "idonea garanzia" ne' essere velocemente liquidabile. Si evidenzia pertanto altresì, la forte sproporzione tra quanto a vario titolo e sotto diverse forme è stato col tempo accordato al e l'effettiva capacità di restituzione.

6.Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori.

La scrivente fa rilevare che:

- due sono le procedure pendenti mobiliare e immobiliare presso il Tribunale di Lagonegro: n.68/2017 e n. 3/2010;
- che i coniugi istanti non hanno mai agito in frode ai creditori.

7.Verifica dei dati e attendibilità della documentazione depositata

Per quanto sopra illustrato sulla base della documentazione consegnata dai ricorrenti, delle autodichiarazioni fornite, nonché attraverso ulteriore documentazione acquisita, si conferma una sostanziale "veridicità dei dati e l'attendibilità della documentazione depositata".

8.Sintesi del piano del consumatore

Per la natura personale del debitore e i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge e posseduti dai ricorrenti, la scrivente, per quanto sopra rilevato ed evidenziato espone quanto segue:

- Presupposto soggettivo: non è un soggetto fallibile;
- non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni tale strumento legislativo;
- presupposto oggettivo: perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e manifesta impossibilità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- le obbligazioni contratte dal debitore e ai fini della presente procedura considerate, hanno natura personale, ossia non sono attinenti ad un'attività professionale svolta;

- assenza di atti compiuti in frode ai creditori;
- è proprietario di un immobile sito in (SA) alla nonché di un immobile attualmente già nella disponibilità di un Istituto Bancario;
- presupposto soggettivo: rientrante nella figura tipica del consumatore, in quanto è un dipendente pubblico;
- presupposto oggettivo: perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e manifesta impossibilità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- le obbligazioni contratte dal debitore hanno natura personale, ossia non sono attinenti ad un'attività professionale svolta;
- non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) tale strumento legislativo;
- assenza di atti compiuti dai ricorrenti in frode ai creditori;
- è comproprietario con altri eredi di un immobile sito nel Comune di al di Via per 16,67%. (all.to n.4).

Per quanto sopra esposto e sintetizzato il ha optato per la scelta del Piano del Consumatore disciplinato dagli artt.12 bis e12 ter della legge citata.

La scrivente sottolinea come le debitoria considerata è solo quella riconducibile alla “sfera privata” e non lavorativa.

A questo punto, nel rispetto e con le condizioni che la norma richiede, tocca da capire/determinare quale possa essere la soglia di reddito in grado di restituire una “esistenza dignitosa” ai coniugi

A tal proposito la scrivente, onde evitare “libere interpretazioni soggettive” ha ritenuto utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione di tale “reddito soglia/reddito di riferimento”, quello che l'ISTAT, nelle proprie elaborazioni, quantifica come essere il reddito minimo al di sotto del quale ci si troverebbe nella cosiddetta “fascia di povertà assoluta”.

Tale parametro in termini tecnici rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base al numero dei componenti del nucleo familiare per classe di età, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Nello specifico nucleo familiare composto da tre persone, con classe di età compresa tra i 18-59 anni, che vive nel mezzogiorno, in un comune piccolo non numero di abitanti inferiore a 50.000. Tale valore è pari ad € 1.328,47 (all.to n.5).

Ciò premesso, se € 1.328,47 rappresentano il parametro/reddito di riferimento minimo, in grado di garantire ai coniugi il “recupero di una vita dignitosa”, questo significa anche che, l'impegno massimo, a cui gli stessi potranno far fronte, non dovrebbe eccedere la somma di euro € 450,00 mensili. Differenza tra l'entrata mensile, garantita dallo stipendio di insegnante ed il reddito prodotto

dall'attività professionale ed il reddito soglia.

Gli impegni in essere, pur avendo scadenze diverse, sono ad oggi superiori alla liquidità certa, media, mensile dei. E di sicuro i soli buoni propositi non permettono di onorare i debiti contratti. Anzi allo stato attuale non si tratterebbe di andare al di sotto del "reddito minimo....."ma piuttosto per diversi anni lo stesso verrebbe azzerato, con conseguenze che vanno contro lo spirito della norma di cui al presente ricorso.

Alla luce di tutti questi elementi la scrivente ritiene che si debba procedere con la falcidia della debitoria nella percentuale/modalità di seguito indicate.

Stante l'importo delle obbligazioni contratte ed ancora in essere, si rimanda a tale proposito alla Tab. 1, il sig., con una entrata economica "ripristinata" di circa € 1.800,00 mensili e con un valore soglia, sotto il quale non scendere di € 1.328,47, avrebbe una disponibilità mensile di circa 450,00, tale da permettere nei prossimi anni - circa 20 - di far fronte all'intera debitoria.

Infatti la proposta di seguito, meglio formulata, prospetta il pagamento dei creditori, attraverso un meccanismo che si andrà a determinare, con rate di euro 450,00 cadauna mensili, incrementabili in ragione di aumentata produzione di utile derivante dall'attività professionale nonché dalla vendita dell'immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare e nonché dalla riacquisizione dell'immobile spossessato. Rispetto ad una debitoria al momento di circa € 460.000,00 così suddiviso:

cartelle esattoriali	€ 184.897,25		
Debito v/Banche	€ 90.000,00	Bcc Monte Pruno	Pagato € 13.164,15 (15 rate da € 877,61)
	€ 41.253,04	MPS	Pagato € 20.721,79 (6 rate da € 3.022,68)
	€ 90.000,00	Bcc Sassano	Pagato € 13.164,15 (13 rate da € 775,15)
Debito v/altri	€ 21.250,25		
Debito v/finanziarie	€ 27.440,00	SANTANDER CONSUMER BANK	Pagato € 6.160,00 (22 rate da 280,00)

stante il mancato riscontro delle banche alla richiesta inoltrata a mezzo pec in data 08/08/2018 (all.to 6) per la quantificazione di quanto dovuto aggiornato all'anno corrente, il debitore propone il pagamento nel modo seguente:

Per la **Bcc Monte Pruno** del 50% del credito per una riduzione/falcidia della debitoria, in termini esclusivamente di interessi del mutuo. In considerazione poi del tasso annuale applicato pari al 6% per i primi due anni e poi indicizzato prime rate abi -1punto (range tasso legale min. 2,91 e max 7,3125) il totale così versato sommerebbe ad € 45.000,00. Rientrerebbero nella falcidia eventuali interessi richiesti o a maturare.

Per la **MPS** del 50% del credito per una riduzione/falciatura della debitoria, in termini esclusivamente di interessi del mutuo. In considerazione poi del tasso annuale applicato pari al 4,50% (range tasso legale min. 2,91 e max 7,3125), il totale così versato sommerebbe ad € 20.626,52. Rientrerebbero nella falciatura eventuali interessi richiesti o a maturare.

Per la **Bcc di Sassano** del 50% del credito per una riduzione/falciatura della debitoria, in termini esclusivamente di interessi del mutuo. In considerazione poi del tasso annuale applicato pari al 4,698% (range tasso legale min. 2,91 e max 7,3125) il totale così versato sommerebbe ad € 45.000,00. Rientrerebbero nella falciatura eventuali interessi richiesti o a maturare.

Per la **Santander Consumer Bank**, del 50% del credito per una riduzione/falciatura della debitoria. Al riguardo la scelta della scrivente si è adeguata all'ultimo orientamento giurisprudenziale del Tribunale adito il quale ritiene che il piano dovrà prevedere il pagamento integrale della rate, così come previsto dal contratto di finanziamento, per i primi tre anni dalla sua omologa. In altri termini, la sig.ra Lucilla considerando quanto già ceduto e quanto cederà, salderà la sua debitoria per l'importo di € 15.680,00

Per tutti gli altri debiti del 50% del credito per una riduzione/falciatura della debitoria, in termini esclusivamente di interessi.

In sintesi, considerato il debito complessivo, considerata la somma che i coniugi si impegnerebbero a versare nei termini indicati, quello che verrebbe di fatto fuori con la presente procedura è una "rateazione dell'intera debitoria", proporzionata all'effettiva capacità finanziaria del nucleo familiare, e che, sebbene lunga nel tempo, potrebbe essere in grado di "ri-offrire serenità e dignità all'intero nucleo familiare" ciò soprattutto in conformità allo spirito della norma.

I compensi della scrivente, che a norma dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, calcolati sull'importo minimo e ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, e dunque pari a € 6.403,63 (compresi accessori come per legge).

9. Fattibilità del piano

Ai sensi del combinato disposto dall'art.9, comma2, e dell'art. 15, comma 6, della L. 3/2012 la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto a favore del sig. e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

I coniugi a garanzia del Piano del consumatore in questione possono proporre concretamente il reddito, rappresentato dallo stipendio fisso e dal risultato fiscale dell'attività professionale, certo, prontamente liquido ed esigibile.

Pertanto, per quanto esposto ed argomentato, si può ragionevolmente concludere, che il Piano proposto dai coniugi possa essere sostenibile e fattibile.

10. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione

Ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, lett.e) della legge n.3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Non si simula la vendita dell'immobile del sig. perchè già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e asta deserta alla 3° vendita, nonchè di un immobile attualmente già nella disponibilità di un Istituto Bancario.

Come si evince dall'allegata visura catastale (all.to n.4) il bene nella disponibilità della sig.ra è in comproprietà con altri eredi con titolarità 16,67%, e se pure venisse calcolato un valore finale di vendita rapportato alla quota di possesso, la cifra non solo non sarebbe in grado di soddisfare la debitoria, ma sarebbe ulteriormente erosa dai costi di procedura - custodi/periti/etc – dalla tempistica incerta e comunque risulterebbe inferiore a prescindere alla somma che gli istanti, con adeguata rateazione, sarebbero disposti a versare.

Pertanto la scrivente non ritiene perseguibile la strada della liquidazione del patrimonio del debitore.

11. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati e la fattibilità del piano

La scrivente fa rilevare che i debitori:

- hanno cooperato al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;
- non hanno posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Pertanto rilevato,

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore pari ad € 462.000,00, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un Piano che prevede il pagamento per il 50% dell'importo con una rata mensile e costante di € 450,00 per circa 23 anni al quale si andrà ad aggiungere l'importo ottenuto dalla vendita dell'immobile oggetto della procedura n.68/2017, nonchè la reimmersione nel possesso e successiva eventuale vendita dell'immobile attualmente nella disponibilità della Bcc di Sassano.

	Debito attuale		
cartelle esattoriali	€ 184.897,25		
Debito v/Banche	€ 90.000,00	Bcc Monte Pruno	Pagato € 13.164,15 (15 rate da € 877,61)
	€ 41.253,04	MPS	Pagato € 20.721,79 (6 rate da € 3.022,68)
	€ 90.000,00	Bcc Sassano	Pagato € 13.164,15 (13 rate da € 775,15)
Debito v/altri	€ 21.250,25		
Debito v/ finanziarie	€ 27.440,00	Santander Consumer Bank	Pagato €6.160,00 (22 rate da 280,00)
TOTALE	€ 454.840,54	<u>Importo proposto € 227.420,00</u>	

Il Piano del consumatore prevede, altresì, il pagamento integrale compenso della scrivente incaricata.

A Piano del Consumatore omologato seguirà la fase successiva del pagamento nei tempi e nei modi indicati.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Perrupato iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza al n.507 sez.A

ESAMINATI

i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente che si allegano alla presente relazione;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art.8 legge n.3 del 27/01/2012 in quanto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo. Ulteriore elemento a sostegno della buona volontà di parte debitrice è data anche dalla sua rinuncia alla richiesta della sospensione della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Lagonegro .

Con osservanza,

Sala Consilina, 21 settembre 2018

Il professionista

Rosanna Perrupato

ALLEGATI AL PIANO DEL CONSUMATORE

1. Provvedimento di nomina Organismo di composizione della crisi;
2. dichiarazione di accettazione e di indipendenza del gestore designato;
3. Convocazione debitore , verbale audizione debitore ,dichiarazione sostitutiva del sovraindebitato;
4. Visure catastali Immobili di proprietà;
5. Calcolo soglia povertà;
6. pec richiesta precisazione credito banche